Pubblicato il 15/05/2023

N. <u>08271/2023</u> REG.PROV.COLL. N. <u>06643/2023</u> REG.RIC.





REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6643 del 2023, proposto da

Martina Porfiri, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Formez Pa;

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica;

Commissione Interministeriale Ripam,

in persona dei rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Paola Orlando, Mirko Orteca, Giuseppe Catalano, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensiva

- Per quanto di ragione, della graduatoria finale di merito e dell'atto di approvazione della stessa nella seduta dell'1/02/2023 in merito al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 296 (duecentonovantasei) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze" di cui al Bando pubblicato in G.U.R.I. n.104 del 31/12/2021 rettificato con provvedimento pubblicato in G.U.R.I. n.5 del 18/01/2022, in merito al "profilo collaboratore amministrativo (Codice AMM)", pubblicata sul sito del Formez PA in data 16/02/2023 e con avviso pubblicato in G.U.R.I. n.14 del 21/02/2023, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio inferiore a quello dovuto nella valutazione dei propri titoli (doc.1);
- Per quanto di ragione, della graduatoria finale dei vincitori e dell'atto di approvazione della stessa nella seduta dell'1/02/2023 in merito del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 296 (duecentonovantasei) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze" di cui al Bando pubblicato in G.U.R.I. n.104 del 31/12/2021 rettificato con provvedimento pubblicato in G.U.R.I. n.5 del 18/01/2022, in merito al "profilo collaboratore amministrativo (Codice AMM)", pubblicata sul sito del Formez PA in data 16/02/2023 e con avviso pubblicato in G.U.R.I. n.14 del 21/02/2023, laddove lesiva degli interessi della ricorrente (doc.2);
- Per quanto di ragione, del Bando di "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 296 (duecentonovantasei) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze", pubblicato in G.U.R.I. n.104 del 31/12/2021 rettificato con provvedimento pubblicato in GURI n.5 del 18/01/2022, se e in quanto lesivo degli interessi della

ricorrente (doc.3);

- Per quanto di ragione, del verbale o dei verbali nonché della scheda di valutazione dei titoli della ricorrente dagli estremi ignoti, con cui la Commissione d'esame ha stabilito i criteri di valutazione dei titoli del concorso secondo quanto stabilito dall'art.7 del Bando di concorso e nella parte in cui la Commissione d'esame ha attribuito solo 2,5 punti anziché 5 punti a favore della ricorrente nonostante il possesso del "doppio titolo" di dottorato di ricerca in "cotutela" conseguiti presso l'Università di Roma La Sapienza e presso l'Università di Rennes 2, nonché del conseguente mancato riscontro alla richiesta di riesame del punteggio inviata con pec del 13/04/2023;
- Per quanto di ragione e per quanto occorrer possa, del provvedimento di cui all'avviso pubblicato in data 24/03/23 sul sito istituzionale del MEF, di ampliamento dei posti/sedi disponibili con cui l'Amministrazione "ha ritenuto di procedere al reclutamento di complessive n.711 unità in luogo delle 296 originariamente previste", solo se lesivo degli interessi della ricorrente (doc.4); Per quanto di ragione, degli atti di assegnazione alle amministrazioni di destinazione (art.10 Bando) e di successiva immissione in servizio dei candidati utilmente collocati in graduatoria finale di merito del richiamato concorso, nonché di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e comunque lesivo per la ricorrente, ivi inclusi quelli, ad oggi, non conosciuti né prodotti dall'Amministrazione a seguito d'istanza di accesso del 6/03/2023 e in ogni caso lesivi dei diritti e degli interessi dell'istante;
- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi dell'odierna ricorrente.

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA

Per l'accertamento dell'interesse in capo alla ricorrente del dovuto punteggio aggiuntivo di 2,5 punti per il possesso del doppio titolo di dottorato in "cotutela" conseguito, il primo, in "infrastrutture e trasporti" presso l'Università di Roma "La

Sapienza" e il secondo presso l'Università di Rennes 2 in "trattamento del segnale e telecomunicazioni" nel periodo dall'1/11/2012 al 26/07/2016 e la condanna dell'Amministrazione al riesame del suo punteggio con l'attribuzione di 2,5 punti aggiuntivi come previsto dall'art.7 del Bando e alla conseguente (corretta) rideterminazione del punteggio finale, che le permetterebbe di ottenere il punteggio di 29,00 punti nonché di acquisire una posizione prossima alla n.62 nella graduatoria finale di merito e, come tale, "utile" all'assunzione e all'assegnazione di una sede in virtù di quanto previsto nel provvedimento di "ampliamento sedi" pubblicato sul sito del MEF in data 24/03/2023 (anziché l'attuale posizione di n.290 con il punteggio di 26,5).

Nonché ai sensi dell'art.116 c.p.a.

per l'annullamento

- del silenzio-rigetto formatosi, ai sensi dell'art.25 c.4 L.241/90, con l'inutile decorso del termine di 30 gg. dalla formale istanza di accesso inviata a mezzo PEC dalla ricorrente all'Amministrazione resistente in data 6/03/2022 (doc.5);
- Nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali nonché per l'accertamento del diritto

Dell'istante a prendere visione e ottenere copia dei documenti richiesti con la suddetta istanza del 6/03/2023.

nonché per la conseguente condanna

dell'Amministrazione resistente ad esibire integralmente e senza eccezione alcuna la documentazione richiesta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione delle Amministrazioni intimate

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 il dott. Giuseppe Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Preso atto della richiesta, dalla parte ricorrente avanzata in una con l'atto introduttivo del giudizio, con la quale si chiede che venga autorizzata la notifica del presente ricorso per pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, "quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità";

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

- a).-pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:
- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7. il testo integrale del ricorso introduttivo;
- b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo

e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

- c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Precisato che, a mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione

N. 06643/2023 REG.RIC.

Pubblica, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) accoglie, nei termini di cui in motivazione, la richiesta di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio a mezzo di pubblici proclami.

L'individuazione della Camera di Consiglio per il prosieguo della trattazione della controversia, ai fini cautelari, verrà effettuata con separato decreto adottato dal Presidente della Sezione Quarta Ter di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Sezione Quarta, n. 402 in data 23 dicembre 2022. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente Giuseppe Grauso, Referendario, Estensore Giuseppe Bianchi, Referendario

> L'ESTENSORE Giuseppe Grauso

IL PRESIDENTE Roberto Politi

IL SEGRETARIO